

COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 164

Ordinanza n. 164/T.V.

Chieti li 21.5.2025

IL COMANDANTE

Vista la nota prot. n. 32494 del 11.5.2025 del Dirigente del V Settore LL.PP., con la quale si chiede la chiusura al traffico di un tratto di Via Spaventa, per il periodo dal 26 maggio al 27 luglio prossimi, al fine di consentire alla Ditta incaricata di dare l'avvio agli "Interventi per il decoro urbano – Riqualficazione di Piazza Umberto I, riqualficazione di Piazza Trento e Trieste, progetto Corso Tiburtina a Chieti Scalo e nuovi spazi pubblici in Via Pescasseroli", nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR di cui il Comune risulta soggetto;

Vista la successiva nota dell'Arch. Augusto Capone del 21.5.2025 prot. n° 35957 con la quale si chiede di modificare la data di avvio dell'ordinanza spostandola di fatto al periodo dal 03.06.2025 al 14.8.2025;

Considerato che la prima fase dei lavori riguarderà il tratto di Via Spaventa compreso tra l'intersezione con Corso Marrucino e l'intersezione con Via Ravizza e con Via Priscilla;

Ritenuto, pertanto, di interdire la sosta nel suddetto tratto viario, per il primo giorno dei lavori; al fine di consentirne lo sgombero e la recinzione;

Ritenuto, inoltre, di interdire il transito veicolare nello stesso tratto, per tutto il periodo dei lavori, al fine di consentirne l'esecuzione;

Ritenuto, altresì, di interdire il transito veicolare anche nel precedente tratto viario, ovvero in Corso Marrucino, dall'intersezione con Piazza Trento e Trieste all'intersezione con Via Spaventa, ad eccezione dei soli veicoli autorizzati al transito nella Z.T.L. "B3", in quanto tale tratto viario avrà come unico sbocco detta Z.T.L.;

Preso atto che si è provveduto ad autorizzare anche i veicoli dei residenti nel suddetto tratto viario che, in uscita dai propri accessi carrabili, dovranno necessariamente procedere all'interno della Z.T.L.;

Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di cui in premessa:

1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Spaventa, nel tratto compreso tra l'intersezione con Corso Marrucino e l'intersezione con Via Ravizza e con Via Priscilla, per il giorno 03 giugno 2025, dalle ore 6,00 alle ore 20,00, al fine di consentire lo sgombero dell'area interessata dai lavori e la sua recinzione;
2. l'istituzione del divieto di transito veicolare in Via Spaventa, nel tratto descritto al punto 1., dalle ore 8,00 del giorno 03 giugno alle ore 19,00 del giorno 31 luglio 2025, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori;

3. l'istituzione del divieto di transito veicolare, ad eccezione dei soli veicoli autorizzati ad accedere all'interno della Z.T.L. "B3", nel tratto di Corso Marrucino compreso tra l'intersezione con Piazza Trento e Trieste e l'intersezione con Via Spaventa, durante tutto il periodo di chiusura al traffico di cui al punto 2.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della segnaletica stradale per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, e per la chiusura della strada, nonché per i preavvisi e le deviazioni, come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Resta, inoltre, fin d'ora responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose in conseguenza dei lavori che si andranno ad eseguire e per tutto il tempo necessario. La stessa Ditta, a fine lavori, dovrà ripristinare tutta la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, esistente prima dell'effettuazione dei lavori, eventualmente danneggiata.

Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta esecutrice dei lavori:

- l'area occupata per i lavori dovrà essere opportunamente recintata, nonché segnalata anche nelle ore notturne, mediante dispositivi luminosi, come previsto dagli artt. 20 e 21 del C.d.S. e dall'art. 40 Reg. C.d.S.;
- dovranno essere lasciati liberi i due marciapiedi ai lati del tratto viario interessato dai lavori, al fine di consentire il transito pedonale in condizioni di sicurezza, oppure dovrà essere segnalato un percorso pedonale alternativo;
- dovrà essere garantito l'utilizzo di tutti gli accessi pedonali che si trovano nel tratto viario interessato dai lavori, con applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme vigenti;
- l'apposizione di ulteriore segnaletica di cantiere che si riterrà opportuna per segnalare e presegnalare il cantiere, come previsto dall'art. 30 del Reg. C.d.S.;
- il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale al termine dei lavori, nonché il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto nella presente Ordinanza.

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 118 Emergenza Sanitaria, Formula Ambiente.



IL COMANDANTE DELLA P.L.
Ten. Col. **Avv. Donatella Di Giovanni**